



aggiornamento 27 aprile 2017

Opere Idrauliche (... secondo la Legge)

Molte questioni sono sorte, in questo inizio di terzo millennio, in ordine alla normativa rivolta a tutto ciò che meriti l'aggettivo 'idraulico/idraulica', frequentemente equivocando, purtroppo anche a livello normativo regionale, tra terminologia e sostanza.

L'aspetto che qui desidero esaminare, cercando di far chiarezza, riguarda ciò che la normativa nazionale ha da sempre indicato con il termine 'Opere Idrauliche', che ancor oggi ha una sua validità, tant'è che ritengo utile questo lavoretto.

Devo preliminarmente avanzare la seguente considerazione: nella normativa nazionale non è mai esistito il concetto di 'manutenzione dei corsi d'acqua', poiché nei loro àlvei l'attenzione del legislatore è sempre stata indirizzata alle sole Opere Idrauliche, che nei corsi d'acqua venivano realizzate per difendere "interessi" sia pubblici che privati, con la conseguente attribuzione di oneri e facoltà.

Nei tratti dei corsi d'acqua dove non vi erano Opere Idrauliche, non v'era neppure la necessità di dare indicazione alcuna: il corso d'acqua fluiva 'a piacimento', con buona pace di tutti!

Ma, nel tempo, le Opere Idrauliche sono aumentate, in numero ed estensione, così come la capacità dei corsi d'acqua di far guai, anche dove magari li si riteneva non prevedibili dove, pertanto, non si ritenevano necessarie Opere Idrauliche.

La funzione dell'Opera Idraulica, sia pubblica che privata, era infatti determinata da un'esigenza, locale e specifica, pubblica o privata, di protezione di una parte del territorio.

La prima legge che codifica questo tipo di opera ha il numero 2248 e la data del 29 marzo 1865 "*Legge sui Lavori Pubblici*", nel cui Titolo III si tratta "*Delle Acque soggette a Pubblica Amministrazione*", fissando la seguente classificazione, all'articolo 92:

"A seconda degli'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle Acque Pubbliche sono distinte in 5 Categorie, e si eseguono:

1a dallo Stato esclusivamente;

2a dallo Stato col concorso delle Provincie e degli interessati riuniti in Consorzio;

3a dai Consorzi degli interessati col concorso dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

4a dai Consorzi degli interessati;

5a dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

- per la 1.a Categoria a carico esclusivo dello Stato;

- per la 2a Categoria a carico dello Stato col concorso delle Provincie e degli interessati riuniti in Consorzio;

- per la 3a e 4a Categoria a carico esclusivo dei Consorzi degli interessati.

- per la 5a Categoria a carico dei proprietari e possessori interessati."

La finalità di queste opere non poteva dichiararsi in modo più esplicito: ... *A seconda degli'interessi ai quali provvedono ...*

Due sono i concetti che debbono essere evidenziati:

1. le *Opere intorno alle Acque Pubbliche* si eseguono perché provvedano ad interessi che possono essere sia pubblici che privati, coesistenti od esclusivi;
2. quando c'è un vantaggio per i privati, questi sono chiamati a concorrere nelle spese anche inseriti, per legge, in *Consorzi obbligatori*.



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492

✉: segreteria@cic.cr.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

Le ‘Opere intorno alle Acque Pubbliche’, volute dalla l. 2248/1865, diverranno poi, con il regio decreto n. 523 del 1904, le *Opere Idrauliche*, riclassificate più o meno nelle stesse cinque Categorie.

Per la Categorie I e II, ogni azione è affidata allo Stato, fatto salvo, per la II Categoria, il riparto delle relative spese tra Stato (50%), Province (25%) ed altri 'interessati' (25%) riuniti in non meglio precisati Consorzi obbligatori.

Per le Categorie III e IV la manutenzione e la gestione sono affidate a Consorzi tra i privati interessati.

Per la V Categoria il soggetto attuatore e gestore è il Comune, che può prevedere il riparto delle spese a carico di chi ne tragga vantaggio.

Il Capo IV del r.d. 523/1904 è dedicato specificatamente titolato: “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle Acque Pubbliche*”, non facendo distinzione alcuna se tali ‘argini’ ed ‘altre opere’ appartengano ad una delle cinque Categorie, a significare la generalità di queste disposizioni, dall’articolo 57 al 62.

Un'altra precisazione: sino alla legge n. 36/1994 (cd legge ‘Galli’), con il termine *Acque Pubbliche* erano inequivocabilmente da intendersi corsi o corpi d’acqua appartenenti al Demanio dello Stato (impropriamente ma efficacemente detto *Demanio Idrico*) e, per questo, compresi negli Elenchi delle Acque Pubbliche, periodicamente soggetti a revisione, per la prima volta voluti dalla legge 10 agosto 1884 numero 2644 (art. 25) e poi ripresi dal r.d. n. 1775/1933.

La conseguenza più evidente era che le acque contenute in queste ‘*Acque pubbliche*’ erano a loro volta pubbliche e dunque il loro uso soggetto a pubblico atto di Concessione; le acque contenute o scorrenti in corpi o corsi d’acqua non iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche erano assunte come di proprietà di chi poteva vantare la proprietà dell’alveo, potendole utilizzare a piacimento, senza chiedere alcunché alla Pubblica Amministrazione.

Quando la legge 36/1994 stabilì che “*Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche*” (art. 1), divenne pubblica tutta l’acqua, ma non altrettanto avvenne per i relativi ‘contenitori’, che restarono nel medesimo *status* giuridico precedente, pubblici (= demaniali) o privati.

Ecco allora più facilmente comprensibile come le *Opere Idrauliche*, definitivamente normate dal r.d. 523/1904, eseguite nelle ‘*Acque Pubbliche*’ erano pubbliche o private, a seconda della Categoria di appartenenza, pur conservando le private il carattere di *Pubblico Interesse*.

Ma le Opere Idrauliche, indissolubilmente legate alle Acque Pubbliche, ne seguirono in gran parte il destino.

La legge 12 luglio 1956, n. 735 «*Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.*» attribuì al Magistrato per il Po : “... *tutti i compiti spettanti ... ai Provveditorati alle Opere Pubbliche aventi competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le Opere Idrauliche, classificate e non classificate, ... nonché per ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ...* ”

Tutte le *Opere Idrauliche del Po e dei suoi affluenti*, anche non classificate, divennero appannaggio del nuovo ente, il Magistrato per il Po. Questa individuazione, apparentemente onnicomprensiva (poiché nel termine ‘*affluenti del Po*’ potevano intendersi tutti i corsi d’acqua naturali del relativo bacino idrografico), non lo fu, non soltanto escludendo corsi d’acqua di rilievo ma non di-



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492

✉: segreteria@cic.cr.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

rettamente sfocianti nel Po - quali, ad esempio, il Brembo ed il Serio – ma addirittura escludendo alcuni tratti dell'Adda, le cui Opere Idrauliche rimasero classificate di III Categoria!

La situazione non era infatti chiara, al punto che fu necessario il DPR 15 gennaio 1972 n. 8 per trasferire esplicitamente alle Regioni le Opere Idrauliche di IV e V Categoria, sopprimendo i relativi *Consorzi Obbligatorii*, così attribuendo per legge la natura di Opera Pubblica anche a quelle che, in queste Categorie, erano state realizzate come certamente private.

Con la legge 16 dicembre 1993 n. 520, toccò alle Opere Idrauliche di III categoria ed ai relativi Consorzi, con assorbimento di ogni questione e/o facoltà e diritti a Stato ed a Regioni.

Di fatto, è ora inequivoco che tutto ciò che possa riferirsi alla predette 5 Categorie è Opera Idraulica Pubblica, ovvero demaniale.

Le funzioni amministrative (che comprendono: vigilanza, controllo, autorizzazione, sanzione ecc.) sul cosiddetto Demanio Idrico sono comprese nel termine 'Polizia Idraulica'.

Il Capo IV del d. l.vo 112/1998, all'art. 89 “*Funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.*”, stabilisce che :

1. la gestione dei beni del Demanio Idrico è affidata alle Regioni ed agli Enti Locali (art.86);
2. ai medesimi Regioni ed Enti Locali sono conferite tutte le funzioni relative a (art. 89 – cito le sole materie qui interessanti):
 - compiti di Polizia Idraulica nell'area demaniale idrica di cui ai RR DD 523/1904 e 2669/1937 [lett c)];
 - Polizia delle Acque come prevista dal R. D. 1775/1933 [lett. g)];
 - gestione del demanio idrico ivi comprese tutte le funzioni amministrativa relative alle derivazioni di acqua pubblica . . . alla determinazione dei canoni di concessione [lett. i)].

Parlando, in Lombardia, di Polizia Idraulica vuol dire incamminarsi in un incredibile pantano di errori e sbadataggini regionali di livello assoluto, ma, per semplificare posso concludere che tutto ciò che un tempo era definito ‘Opera Idraulica’ oggi è di competenza degli enti cui sono affidate le funzione di Polizia Idraulica nei vari corsi d'acqua al tal scopo attribuiti, secondo il seguente elenco:

- Reticolo Idrico Principale: di competenza regionale/AIPo o Consorzi di bonifica specificamente delegati, caso per caso;
- Reticolo Idrico Minore: di competenza dei Comuni;
- Reticolo Idrico dei Consorzi di bonifica: agli omònimi enti affidato.

Il direttore
ing. *Stefano G. Loffi*